



**PROVINCIA DI TRENTO**  
*Comunità della Vallagarina*  
*Comune di Vallarsa*



*6<sup>a</sup> Variante per Opere Pubbliche*

**ESTRATTO**  
**NORME DI ATTUAZIONE**

*Revisione Gennaio 2024*



*Progetto di variante al P.R.G.*

*ufficio urbanistica della Comunità della Vallagarina*

*gruppo di lavoro:*

*arch. Andrea Piccioni*

*geom. Alessandra Simeoni*

*geom. Stefano Marcolini*

***IL SOSTITUTO DIRIGENTE***

*arch. Andrea Piccioni*

*Adottato dal Consiglio comunale con deliberazione*

*n. 38 dd. 28.08.2023*

*Adottato definitivamente dal Consiglio comunale con deliberazione*

*n. 40 dd. 09.11.2023*

*Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione*

*n. 127 dd. 02.02.2024*

***In vigore dal 09.02.2024***



## **ART. 31**

### **AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE**

1. Le aree per servizi ed attrezzature pubbliche sono riservate alle seguenti funzioni:
  - uffici di enti pubblici e amministrazioni sovracomunali;
  - scuole superiori e di tipo universitario, professionali e medie;
  - strutture ospedaliere di ogni tipo;
  - principali strutture assistenziali;
  - grandi complessi sportivi e ricreativi;
  - istituzioni culturali eminenti;
  - strutture e uffici di enti pubblici e amministrazioni locali;
  - scuole elementari, materne, asili nido;
  - strutture socio-sanitarie/assistenziali di interesse locale;
  - attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi di interesse locale.
2. Negli interventi di nuova costruzione sono ammessi solo fabbricati per equipaggiamenti conformi alle funzioni consentite, nel rispetto dei seguenti parametri edificatori:

Superficie a verde min.%            30

Parcheggi vedi “Tabella A – Spazi di parcheggio” allegata al RUEP (DPP n.8-61/Leg./2017).
3. I simboli utilizzati in cartografia hanno i seguenti significati urbanistici, tenendo presente che la sigla “pr” significa “di progetto”:

CA : strutture civili amministrative;

S : strutture sportive;

A : altre strutture amministrative;

SC : strutture scolastiche e culturali;

R : strutture religiose;

C : cimitero

AS : assistenziali
4. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione, ove ritenuto opportuno anche dall’Amministrazione comunale, all’aggiornamento, alla riorganizzazione o alla nuova individuazione di servizi e attrezzature di livello provinciale.

## **ART. 42**

### **INFRASTRUTTURE STRADALI**

1. Il P.R.G. individua le seguenti categorie funzionali di strade, a seconda della loro rilevanza urbanistica:

III - categoria

IV - categoria

V - categoria

La cartografia indica, per ciascuna categoria di strade, se si tratta di strade esistenti sufficienti e confermate, di strade esistenti da migliorare e potenziare, o di strade nuove di progetto.

La cartografia riporta, inoltre, gli spazi a servizio della mobilità.

2. A ciascun tipo di strada sono assegnate le sezioni tipo riportate in tabella 8.

La piattaforma stradale comprende la carreggiata più le relative banchine laterali con esclusione di eventuali piazzole di sosta e dei marciapiedi.

3. Nelle aree assegnate alle strade veicolari, agli spazi a servizio della mobilità e nelle fasce di rispetto è vietata qualsiasi edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale di distribuzione di carburante con i relativi servizi.

4. I tracciati e le dimensioni delle strade riportate in cartografia del P.R.G. sono da ritenersi indicativi. La loro definizione avverrà in sede di progettazione nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio

Gli interventi di allargamento e di rettifica delle strade esistenti devono avvenire all'interno delle relative fasce di rispetto stradali.

5. L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità

6. Per le fasce di rispetto stradali, ove non riportate in cartografia, valgono le distanze indicate nelle tabelle 6 e 7.

7. Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 113 della L.P.15/2015, è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G. purché siano a traffico controllato e a condizione che:

- a) le piazzole non siano più larghe di m 3,00 né disposte a meno di m 100 l'una dall'altra;
- b) il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando idonei accorgimenti tecnici;
- c) non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e in sottosuolo se non per migliorarne le attuali condizioni;
- d) sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente, assumendo tutte le necessarie misure di mitigazione per gli eventuali impatti non eliminabili.

Per queste strade sono vietate le esecuzioni di muri e manufatti stradali in cemento armato a vista nonché l'adozione di muri di sostegno, parapetti o recinzioni in cemento o in ferro. In alternativa alle opere murarie sono sempre preferibili soluzioni che propongano raccordi con rampe inclinate debitamente modellate e inerbite.

8. L'eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 -

articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).